



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

VI SETTORE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Art. 1

Istituzione della Commissione. Definizione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni, la composizione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Formia, ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e dell'art. 2 della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n. 8.
2. La "Commissione Locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", rappresenta un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori - salvo diversa disposizione di legge - nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui agli artt. 146 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. e nelle altre materie elencate nel successivo art. 2.
3. La Commissione è istituita al fine di soddisfare i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico - edilizia richiesti dall'art. 146, comma 6, per l'esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n. 8

Art.2

Competenze della Commissione

La Commissione Locale per il Paesaggio nell'esercizio delle funzioni amministrative è competente ad esprimere il proprio parere nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- a) procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i., delegati ai comuni ai sensi dell'art. 1 della L.R. Lazio 22 giugno 2012, n. 8 nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici;
- b) procedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004;
- c) procedimenti per la sanatoria di opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche;

Art.3

Composizione della Commissione

La Commissione, conformemente alle previsioni di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 8/12, è composta da cinque componenti, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, così composta:



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

VI SETTORE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

- Due Tecnici iscritti all'Ordine degli architetti, o degli Ingegneri¹, pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (laurea quinquennale);
- Un tecnico Iscritto all'Ordine ~~degli Ingegneri (Laurea quinquennale)~~ dei Geologi² ;
- Un Tecnico Archeologo iscritto al rispettivo Ordine professionale;
- Un tecnico iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, dovranno risultare da curriculum individuale.

Tale curriculum potrà altresì dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, dalla partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni di ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

Per i cittadini dell'Unione Europea il titolo di studio, qualora conseguito all'estero, deve essere riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano prescritto e deve indicare la votazione conseguita. I candidati - cittadini italiani o dell'U.E. - che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri, devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla vigente normativa.

Art.4

Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Non possono essere componenti della Commissione i parenti e gli affini degli amministratori dell'Amministrazione Comunale entro il terzo grado; i tecnici dipendenti dell'Amministrazione Comunale; i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; i soggetti che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, per reati contro la P.A., contro il patrimonio o altri gravi reati che, comunque, destano allarme sociale; i soggetti che hanno un contenzioso in atto con l'Amministrazione Comunale.
2. I componenti non possono, a nessun titolo, sottoscrivere progetti da sottoporre all'esame della Commissione. Qualora siano direttamente interessati alla trattazione di progetti, non possono prender parte alle sedute dedicate all'esame degli stessi. Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da parenti o affini fino al quarto grado del componente, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.

Art.5

Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata con atto della Giunta Comunale, previa acquisizione e valutazione dei Curricula delle candidature presentate da parte del Settore VI Urbanistica e Gestione del Territorio, che individuerà i candidati mediante avviso pubblico con invito a

¹ Emendamento approvato n. 1



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

VI SETTORE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

- manifestare interesse. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 3.
2. Copia del provvedimento istitutivo della Commissione, delle nomine dei membri e dei rispettivi curricula viene trasmessa alla Regione Lazio conformemente all'art. 2 comma 4 della L.R. n. 8/2012;
 3. La durata in carica della Commissione è di cinque anni, a far data dalla nomina da parte della Giunta Comunale, i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
 4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende operativa di diritto per *prorogatio*, fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre ~~12~~⁶ mesi dalla scadenza.
 5. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con apposita deliberazione di Giunta. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
 6. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
 7. Ad ogni singolo componente della commissione, sarà corrisposto un compenso per ogni singola pratica, comprensiva di eventuale riesame, conclusa e definitiva, finalizzata al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ex Art 146 Dlgs 42/2004 di € 50,00 (euro cinquanta/00) al lordo degli oneri riflessi e dell'IVA laddove dovuta e di €. 80.00 (euro ottanta/00) oltre cassa ed I.V.A. di Legge per pratica istruita, comprensiva di eventuale riesame, conclusa e definitiva, finalizzata all'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex Art 167 Dlgs 42/2004.
 8. Nel rispetto del principio dell'autosufficienza economica della Commissione, i suddetti compensi saranno finanziati con i diritti di segreteria e di istruttoria posti a carico degli utenti interessati ed introitati dall'Ente. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, potrà procedere alla rideterminazione dei compensi sopra riportati.
 9. Il rapporto sarà regolato allegato dal presente regolamento e, per gli aspetti economici, da determinazione di incarico.

Art.6

Attività della struttura tecnico - amministrativa

1. L'Amministrazione, attraverso proprio personale, verifica la completezza della documentazione amministrativa e provvede ove necessario a chiedere le adeguate integrazioni. Sottopone quindi la pratica alla Commissione e, per il tramite di un proprio componente appositamente designato, predispose l'istruttoria paesaggistica e la relazione tecnica illustrativa da sottoporre all'esame della commissione per l'espressione del relativo parere.
2. Il Responsabile del Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, acquisito il parere della Commissione trasmette, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.; egli è

³ Emendamento approvato n. 3



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

VI SETTORE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

tenuto a curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

3. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04.

Art.7

Convocazione e Funzionamento della Commissione

La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime pareri in relazione ai procedimenti di cui all'art. 2, entro il termine di giorni 30.

La Commissione può inoltre:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

La Commissione, nell'esprimere i pareri di competenza, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Art.8

Organi e procedure

- a) La Commissione elegge nella prima seduta il presidente. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.
- b) La convocazione compete al Presidente o suo delegato, tramite nota inviata per posta elettronica o altro mezzo analogo con idoneo preavviso.
- c) La Commissione si riunisce in via ordinaria almeno due volte al mese, secondo calendario concordato tra i componenti della commissione ed il Dirigente del Settore VI Settore, ed in via straordinaria ogni volta che il Dirigente lo ritenga necessario con specifica convocazione.
- d) L'istruttoria delle pratiche da valutare e la redazione dei verbali sarà effettuata attraverso il SUE telematico del Comune di Formia.
- e) La Commissione si riunisce in via telematica oppure in presenza presso la sede del Comune di Formia
- f) Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

VI SETTORE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

- g) Alle sedute della Commissione può partecipare il Responsabile del Procedimento delle pratiche, che provvede all'illustrazione delle stesse alla Commissione.
- h) Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il presidente o il suo sostituto.
- i) I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
- j) La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- k) La Commissione, almeno una volta ogni sei mesi, informa la Commissione Consiliare competente dell'attività svolta e di eventuali problematiche emergenti⁴.**

Art.9
Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

⁴ *Emendamento approvato 4B*